Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 25 settembre 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 221 DEL 25 SETTEMBRE 1954:

Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali: Prospetto dei dati di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i Comuni della provincia di Massa Carrara.

(2894)

Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali: Prospetto dei dati di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i Comuni della provincia di Sassari.

(2881)

Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali: Prospetto dei dati di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i Comuni della provincia di Savona.

(2719)

Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali: Prospetto dei dati di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i Comuni della provincia di Siena.

(2898)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1954, n. 862.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con i regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227; 4 settembre 1930, n. 1312; 1° ottobre 1931, n. 1778; 27 ottobre 1932, n. 2092; 6 dicembre 1934, n. 2394; 1° ottobre 1936, n. 2502; 12 maggio 1939, numero 1315; 5 ottobre 1939, n. 1644; 11 luglio 1941, n. 848; 18 luglio 1942, n. 928; 24 novembre 1942, n. 1595; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 694 e con decreti del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, n. 414; 30 luglio 1950, numero 1269; 31 ottobre 1950, n. 1307; 5 agosto 1951, n. 1311; 27 ottobre 1951, n. 1792; 3 ottobre 1952, numero 4541; 11 marzo 1953, n. 545 e 12 maggio 1953, n. 547;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 41 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola di statistica, presso la Facoltà di economia e commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di statistica

Art. 41. — Alla Facoltà di economia e commercio è annessa la scuola di statistica che ha sede presso l'Istituto di statistica della Facoltà di economia e commercio.

La scuola è diretta dal direttore dell'Istituto suddetto e conferisce il diploma in statistica.

Art. 42. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma in statistica è di due anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica; di maturità scientifica; di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Elementi di matematica.
2. Statistica.
3. Statistica economica corso elementare.
4. Statistica giudiziaria (semestrale).
5. Statistica sociale (semestrale).
6. Antropometria (semestrale).
7. Statistica sanitaria (semestrale).
8. Sociologia generale e sociologia coloniale.
9. Demografia.
10. Geografia politica ed economica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Economia politica corso elementare.
2. Biometria.
3. Antropologia.
4. Nozioni elementari di diritto privato e pubblico.

Gli insegnamenti semestrali di « statistica giudiziaria » e di « statistica sociale » e quelli, pure semestrali, di « statistica sanitaria » e di « antropometria » comportano rispettivamente esami unici. L'insegnamento biennale di statistica economica comporta un esame alla fine di ogni anno.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le altre discipline impartite nella Facoltà di economia e commercio e le discipline impartite in altre Facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del preside della Facoltà di economia e commercio.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due complementari.

Art. 43. — Lo studente non può sostenere l'esame di statistica se non abbia superato l'esame di elementi di matematica; non può sostenere gli esami di statistica economica, anche per il primo anno, di statistica giudiziaria e sociale, di statistica sanitaria e di antropometria, di demografia, se non abbia superato l'esame di statistica. L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta, svolta su tema appro-

vato dal professore della materia. L'esame sarà sostenuto dai candidati di fronte ad una commissione composta di sette membri e presieduta dal direttore della scuola di statistica.

Art. 44. — Le tasse e soprattasse per la iscrizione e la frequenza ai corsi, e per gli esami di profitto sono pari a quelle stabilite per il primo ed il secondo corso della Facoltà di economia e commercio; i contributi di laboratorio verranno fissati annualmente dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, udita la Facoltà e scuola.

Art. 45. L'Istituto di statistica, per le materie di statistica, statistica economica, statistica giudiziaria, statistica sociale, statistica sanitaria, demografia, funziona come seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario.

Art. 46. — I diplomati della scuola, che hanno regolarmente seguito almeno per un corso gli insegnamenti di due lingue secondo i programmi della Facoltà di economia e commercio, potranno essere ammessi al terzo corso degli studi della Facoltà stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Vincent, addì 14 agosto 1954

EINAUDI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 34. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1954.

Aggregazione di Scuole secondarie di avviamento professionale ad istituti professionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Vista la legge 22 aprile 1932, n. 490;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica numeri 733, 739, 742, 743, 745, 746, 748, 750, 751, 752 e 755 in data 28 gennaio 1953, riguardanti la trasformazione in Istituti professionali delle Scuole tecniche industriali di Bari, Gorizia, Milano « Correnti », Modena « Corni », Napoli « Casanova », Novara « Bellini », Padova, Torino « Plana », Venezia « Sanudo »; della Scuola tecnica agraria di Padova-Brusegana della Scuola tecnica commerciale « Padre Reginaldo Giuliani » di Roma;

Riconosciuta la necessità di aggregare agli istituti professionali stessi le scuole secondarie di avviamento professionale già annesse alle scuole tecniche sopra citate,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

Le Scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale di Bari, Gorizia, Milano « Correnti », Modena « Corni », Napoli « Casanova », Novara « Bellini », Padova, Torino « Plana », Venezia « Sanudo »; la Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agrario di Padova-Brusegana; la Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale « Padre Reginaldo Giuliani » di Roma, già annesse alle scuole tecniche industriali, agrarie e commerciali trasformate in istituti professionali, a decorrere dal 1° ottobre 1950, per effetto dei decreti del Presidente della Repubblica numeri 733, 739, 742, 743, 745, 746, 748, 750, 751, 752 e 755, in data 28 gennaio 1953, restano aggregate agli istituti professionali stessi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1954

EINAUDI

MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1954
Registro n. 35 Pubblica istruzione, foglio n. 102

(4580)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954.

Nomina dei componenti il Consiglio superiore del commercio interno per il biennio 1954-1955.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948, che istituisce il Consiglio superiore del commercio interno;

Visti i propri decreti 30 maggio 1950 e 30 novembre 1950, riguardanti la costituzione del Consiglio superiore del commercio interno;

Considerato che occorre procedere alla ricostituzione del predetto Consiglio;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Art. 1.

A far parte del Consiglio superiore del commercio interno, per il biennio 1954-1955, oltre i membri di diritto, di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948, nelle premesse citato, sono chiamati:

A) In rappresentanza dei datori di lavoro delle categorie commerciali:

Alesi Massimo, Aliotta Vincenzo, Della Torre dottor Giovanni, Demarchi Enrico, Franchini Valfrè, Mauri dott Umberto, Origlia on. Edoardo, Platania Vittorio, Solari avv. cav. lav. Gian Maria, Tellerini dott. Giovanni.

B) In rappresentanza dei lavoratori delle categorie commerciali:

Baldi Giacomo, Brocchi Diano, Carpi Ermanno, Carroni Attilio, Giovannacci Renato, Lari Umberto, Massacesi dott. Ettore, Palazzi Gastone, Pettinelli Giulio, Rizzo dott. Guglielmo.

C) In rappresentanza dei dirigenti di aziende commerciali:

Lodolini dott. Luigi, Negri rag. cav. lav. Mario.

D) In rappresentanza delle Camere di commercio, industria ed agricoltura:

Brun ing. cav. lav. Stefano, Caselli prof. Vittorio, Coli on avv. Giulio, D'Ammacco dott. Nicola, Fusco ing. Francesco, Muggio Andrea, Parisi Costantino, Paschi dott. Leo, Pasolini avv. Antonio, Traverso avvocato Armando, Turani sen. Daniele, Walther avvocato von Walter.

E) In rappresentanza delle Cooperative di consumo:

Castori dott. Davide, Dramis prof. Francesco, Malfettani dott. Livio, Viglione avv. Riccardo.

F) In rappresentanza della Presidenza del Consiglio Commissariato per il turismo, dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, del Ministero dell'interno e del Ministero della marina mercantile, rispettivamente:

Stoppani dott. Ferdinando, Miraglia dott. Domenico, Cuzzaniti dott. Giuseppe, Franchini dott. Silvio.

Art. 2.

L'on. prof. Alberto Giovannini è nominato presidente del Consiglio superiore del commercio interno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1954

EINAUDI

VILLABRUNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1954
Registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 217

(4581)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1954.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca in alcuni porti della posta di Torricella nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto-legge 9 giugno 1918, n. 848, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, sulla riforma della gestione delle riserve demaniali di pesca e di caccia nel lago Trasimeno;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 21613 in data 11 gennaio 1921, con il quale venne riconosciuto il possesso del diritto esclusivo di pesca a favore dei signori Serpenti Innocenzo, Pio, Emilia, Maddalena, Emerenziana ed Evadro, nei porti di Torricella numeri 10, 38 e 63 nel lago Trasimeno;

Ritenuto che, con la documentazione esibita, è stata fornita la prova del legittimo possesso e dell'effettivo esercizio del diritto di cui trattasi e quindi il citato decreto prefettizio può essere confermato a favore degli eredi dell'originario titolare sig. Serpenti Giuseppe, intestatario nel registro « Vacchettone », esistente nell'Ufficio del registro di Castiglione del Lago, e per essi al sig. Dario Serpenti fu Innocenzo, che è l'unico il quale esercita attualmente il diritto di pesca, per la quota parte a lui derivante dalla successione, salvi gli eventuali diritti degli altri coeredi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, emesso nella adunanza del 28 luglio 1953;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del decreto prefettizio di cui alle premesse, è riconosciuto, a favore del sig. Dario Serpenti fu Innocenzo, il possesso del diritto esclusivo di pesca nei porti della posta di Torricella numeri 10, 38 e 63, nel lago Trasimento per la quota parte a lui derivante dalla successione dall'originario titolare sig. Serpenti Giuseppe e salvi eventuali diritti di altri eredi.

Il presente decreto, sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1954

p. *Il Ministro*: VETRONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1954
Registro n. 15 Agricoltura e foreste, foglio n. 383

(4480)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1954.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 22 giugno 1954;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 7 gennaio 1955, è consentita la importazione temporanea di olive verdi o nere, da importare in recipienti di legno del peso non inferiore a kg. 80, per essere riconfezionate in recipienti di vetro o di lamiera, ed altresì in recipienti di legno, di peso non superiore a kg. 50.

La quantità minima di merce da ammettersi alla importazione temporanea ed il termine massimo per la riesportazione sono rispettivamente stabiliti in kg. 80 e mesi sei.

Art. 2.

E' prorogata, di sei mesi, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, istituite o già prorogate con i controindicati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acido colico grezzo, sgrassato, da trasformare in acido desossicolico purificato (con validità fino al 3 luglio 1954).	Decreto Ministeriale 8 gennaio 1954 (*G. U.* n. 60 del 13 marzo 1954).	4 luglio 1954	3 gennaio 1955
2. Alcool per alcolizzare mosti freschi destinati alla produzione di mistelle (con validità fino al 22 luglio 1954).	Decreto Ministeriale 13 novembre 1953 (*G. U.* n. 17 del 22 gennaio 1954).	23 luglio 1954	22 gennaio 1955
3. Cadmio (metallo) da impiegare nella produzione di sali di cadmio (con validità fino al 3 luglio 1954).	Decreto Ministeriale 8 gennaio 1954 (*G. U.* n. 60 del 13 marzo 1954).	4 luglio 1954	3 gennaio 1955
4. Citrato di calcio biologico (nel limite del contingente di tonn. 1000) per la produzione di acido citrico (con validità fino al 30 giugno 1954).	Decreto Ministeriale 8 gennaio 1954 (*G. U.* n. 60 del 13 marzo 1954).	1º luglio 1954	31 dicembre 1954
5. Coke di petrolio calcinato, coke di petrolio non calcinato, antracite per elettrodi, coke di pece e coke depurato, per la fabbricazione di elettrodi di carbone per forni elettrici (con validità fino al 15 luglio 1954)	Decreto Ministeriale 8 gennaio 1954 (*G. U.* n. 60 del 13 marzo 1954).	16 luglio 1954	15 gennaio 1955
6. Isolatori di porcellana per terminali dei tipi: *a*) esterno, del peso da kg. 44,5 fino a kg. 270, del diametro al vertice da mm. 136 a mm. 196 ed alla base da mm. 360 a mm. 710; *b*) interno, del peso da kg. 40 fino a kg. 225, del diametro al vertice da mm. 100 a mm. 400 ed alla base da mm. 285 a mm. 530, per il completamento di apparecchiature elettriche (con validità fino al 7 luglio 1954).	Decreto Ministeriale 8 gennaio 1954 (*G. U.* n. 60 del 13 marzo 1954).	8 luglio 1954	7 gennaio 1955
7. Lastre di vetro o di cristallo (dei tipi speciali per automobili); contachilometri e orologi, nastri per ceppi freno, dischi e segmenti per frizioni, tessuti di cotone incerati o pegamoidati, pelli finte a base di resine poliviniliche o di resine sintetiche con o senza supporto di tessuto, per il completamento, la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 30 giugno 1954).	Decreto Ministeriale 8 gennaio 1954 (*G. U.* n. 60 del 13 marzo 1954).	1º luglio 1954	31 dicembre 1954
8. Legname per la costruzione di case prefabbricate (con validità fino al 30 giugno 1954).	Decreto Ministeriale 8 gennaio 1954 (*G. U.* n. 60 del 13 marzo 1954).	1º luglio 1954	31 dicembre 1954
9. Linters di cotone, greggi e candeggiati, per la fabbricazione di nitrocellulosa da impiegare nella lavorazione di polveri di lancio e di tiro (con validità fino al 15 luglio 1954).	Decreto Ministeriale 8 gennaio 1954 (*G. U.* n. 60 del 13 marzo 1954).	16 luglio 1954	15 gennaio 1955
10. Malto, per la fabbricazione della birra (con validità fino al 30 giugno 1954).	Decreto Ministeriale 8 gennaio 1954 (*G. U.* n. 60 del 13 marzo 1954).	1º luglio 1954	31 dicembre 1954
11. Materiali da ripresa fotografica e radiofonica (registrazione su disco, su filo e su nastro) appartenenti a giornalisti stranieri, che vengano in Italia per svolgervi missioni radiogiornalistiche e « reportages » speciali (con validità fino all'8 luglio 1954).	Decreto Ministeriale 8 gennaio 1954 (*G. U.* n. 60 del 13 marzo 1954).	9 luglio 1954	8 gennaio 1955
12. Mica in lamelle per essere argentate e/o metallizzata (con validità fino al 22 luglio 1954).	Decreto Ministeriale 13 novembre 1953 (*G. U.* n. 17 del 22 gennaio 1954).	23 luglio 1954	22 gennaio 1955
13. Nastro magnetico per registrarvi programmi informativi sull'Italia da diffondere per radio negli Stati Uniti d'America (con validità fino al 7 luglio 1954).	Decreto Ministeriale 8 gennaio 1954 (*G. U.* n. 60 del 13 marzo 1954).	8 luglio 1954	7 gennaio 1955
14. Oli greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva) per essere purificati (con validità fino al 30 giugno 1954).	Decreto Ministeriale 8 gennaio 1954 (*G. U.* n. 60 del 13 marzo 1954).	1º luglio 1954	31 dicembre 1954
15. Olio amilico, per la produzione di amilxantogenato di potassio (con validità fino al 7 luglio 1954).	Decreto Ministeriale 8 gennaio 1954 (*G. U.* n. 60 del 13 marzo 1954).	8 luglio 1954	7 gennaio 1955
16. Olio minerale greggio per essere lavorato e reso adatto alla fabbricazione di cavi elettrici (con validità fino al 30 giugno 1954).	Decreto Ministeriale 8 gennaio 1954 (*G. U.* n. 60 del 13 marzo 1954).	1º luglio 1954	31 dicembre 1954
17. Olive in salamoia, cuori di palma al naturale, funghi in salamoia o in aceto, capperi in salamoia, ortaggi in aceto, in salamoia ed in olio, da importare in mastelli di legno o in recipienti di lamiera da 5 a 10 kg., per essere	Decreto Ministeriale 8 gennaio 1954 (*G. U.* n. 60 del 13 marzo 1954).	8 luglio 1954	7 gennaio 1955

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
riconfezionati in recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi di peso non superiore a gr. 500) (con validità fino al 7 luglio 1954).			
18. Olive verdi o nere, da importare in recipienti di legno del peso non inferiore a kg. 80, per essere riconfezionate in recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi di peso non superiore a gr. 500) ed altresì in recipienti di legno di peso non superiore a kg. 50 in quanto esclusivamente destinate a provviste di bordo (con validità fino al 7 luglio 1954).	Decreto Ministeriale 8 gennaio 1954 (*G. U* n. 60 del 13 marzo 1954).	8 luglio 1954	7 gennaio 1955
19. Paraffina solida, per la fabbricazione di fiammiferi (con validità fino al 9 luglio 1954).	Decreto Ministeriale 12 novembre 1953 (*G. U.* n. 6 del 9 gennaio 1954).	10 luglio 1954	9 gennaio 1955
20. Parti staccate di macchine, non completamente finite, per essere rifinite ed anche per il loro successivo impiego, previsto dal decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e dalle relative norme di applicazione di cui all'art. 164 del regolamento approvato con regio decreto 6 aprile 1922, n. 547 (con validità fino al 7 luglio 1954).	Decreto Ministeriale 8 gennaio 1954 (*G. U.* n. 60 del 13 marzo 1954).	8 luglio 1954	7 gennaio 1955
21. Pelli di ogni specie, grezze o conciate e tinte, per la fabbricazione di guanti (con validità fino al 30 giugno 1954).	Decreto Ministeriale 8 gennaio 1954 (*G. U.* n. 60 del 13 marzo 1954).	1° luglio 1954	31 dicembre 1954
22. Pellicole cinematografiche e fotografiche, anche a colori, impressionate (compresi i relativi recipienti, caricatori e rocchetti di supporto), per lo sviluppo o per lo sviluppo e la stampa di copie da esportare (con validità fino al 7 luglio 1954)	Decreto Ministeriale 8 gennaio 1954 (*G. U.* n. 60 del 13 marzo 1954).	8 luglio 1954	7 gennaio 1955
23. Perle coltivate per la cernita e la montatura (con validità fino al 22 luglio 1954).	Decreto Ministeriale 13 novembre 1953 (*G. U.* n. 17 del 22 gennaio 1954).	23 luglio 1954	22 gennaio 1955
24. Pesci salati, anche in mastelli, per essere filettati e riconfezionati in piccoli recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi di peso non superiore a gr. 500) e/o impiegati per la confezione di pasta di acciughe (con validità fino al 7 luglio 1954).	Decreto Ministeriale 8 gennaio 1954 (*G. U.* n. 60 del 13 marzo 1954).	8 luglio 1954	7 gennaio 1955
25. Piombo in pani e in rottami, per la fabbricazione di pallini da caccia e di accumulatori (con validità fino al 30 giugno 1954).	Decreto Ministeriale 8 gennaio 1954 (*G. U.* n. 60 del 13 marzo 1954).	1° luglio 1954	31 dicembre 1955
26. Piume e penne, per la spolveratura e selezionatura (con validità fino al 22 luglio 1954).	Decreto Ministeriale 13 novembre 1953 (*G. U.* n. 17 del 22 gennaio 1954).	23 luglio 1954	22 gennaio 1955
27. Polveri da stampaggio a base di resine polistiroliche e di acetato di cellulosa, per la produzione di articoli stampati (con validità fino al 30 giugno 1954).	Decreto Ministeriale 8 gennaio 1954 (*G. U.* n. 60 del 13 marzo 1954).	1° luglio 1954	31 dicembre 1954
28. Potassa caustica fusa, per la produzione di metaminofenolo (con validità fino al 15 luglio 1954).	Decreto Ministeriale 8 gennaio 1954 (*G. U.* n. 60 del 13 marzo 1954).	16 luglio 1954	15 gennaio 1955
29. Rame e zinco in pani e in rottami, da impiegare in lega fra loro, e quindi sotto forma di ottone, per la placcatura di semilavorati ed oggetti finiti di ogni specie di metallo comune (con validità fino al 7 luglio 1954).	Decreto Ministeriale 8 gennaio 1954 (*G. U.* n. 60 del 13 marzo 1954).	8 luglio 1954	7 gennaio 1955
30. Recipienti nuovi, di qualsiasi materia e tipo, interni ed esterni, per essere riempiti di prodotti da esportare (con validità fino al 30 giugno 1954).	Decreto Ministeriale 16 febbraio 1954 (*G. U.* n. 101 del 4 maggio 1954).	1° luglio 1954	31 dicembre 1954
31. Rhum, per la fabbricazione di vermouth e di liquori (con validità fino al 15 luglio 1954).	Decreto Ministeriale 8 gennaio 1954 (*G. U.* n. 60 del 13 marzo 1954)	16 luglio 1954	15 gennaio 1955
32. Rhum in fusti, ad alta gradazione, per essere portato alla gradazione di consumo e imbottigliato (con validità fino al 22 luglio 1954).	Decreto Ministeriale 13 novembre 1953 (*G. U.* n. 17 del 22 gennaio 1954).	23 luglio 1954	22 gennaio 1955
33. Tessuti di lana (feltri) per la produzione di palle da tennis (con validità fino al 30 giugno 1954).	Decreto Ministeriale 8 gennaio 1954 (*G. U.* n. 60 del 13 marzo 1954).	1° luglio 1954	31 dicembre 1954

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1954

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1954
Registro n. 20 Finanze, foglio n. 249. — LESEN

(4578)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1954.

Determinazione della misura del dazio applicabile agli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, importati in Italia dagli altri Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Vista la decisione in data 22 aprile 1953 del Consiglio dei Ministri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che approva la Nomenclatura doganale comune per i Paesi membri della Comunità, e subordina a certificato di libera pratica l'applicazione, da parte dei Paesi membri, del trattamento preferenziale ai prodotti che formano oggetto del mercato comune;

Visto il testo revisionato, in data 25 maggio 1954, della suddetta Nomenclatura doganale comune e le successive modificazioni apportate alla stessa;

Visto il decreto Ministeriale 27 luglio 1953;

Vista la decisione in data 31 luglio 1954 dell'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che autorizza il Governo italiano ad applicare il dazio del 13 % sul valore per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, importati in Italia dagli altri Paesi membri della Comunità;

Decreta:

Art. 1.

Il dazio per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati (voce della Nomenclatura doganale comune n. 7308-*A*), importati in Italia dagli altri Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e scortati da certificato di libera pratica rilasciato dalle autorità doganali dei rispettivi Paesi, si applica nella misura del 13 % sul valore.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 settembre 1954

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
VILLABRUNA

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1954
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 1. — MOFFA

(4613)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1954.

Proroga del termine stabilito per la sostituzione dei titoli provvisori della Banca d'Italia da L. 5000 e L. 10.000.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 31 gennaio 1953, n. 51, che demanda, tra l'altro, al Ministro per il tesoro di determinare la data per la cessazione del corso legale e per la sostituzione dei titoli provvisori da L. 5000 e da L. 10.000;

Visto il decreto Ministeriale 5 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo successivo, che fissava al 30 giugno 1954 la data utile per la sostituzione dei titoli provvisori della Banca d'Italia da L. 5000 e da L. 10.000, dei biglietti della Banca d'Italia da L. 50 e da L. 100, nonchè dei biglietti, pure della Banca d'Italia, da L. 500 e da L. 1000 dei vari tipi (eccezion fatta per quelli di « tipo 1946 » di cui al decreto Ministeriale 15 marzo 1947);

Visto il decreto Ministeriale 21 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno stesso, con il quale il termine suddetto del 30 giugno 1954 veniva prorogato fino al 30 settembre 1954;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine utile per la sostituzione dei titoli provvisori della Banca d'Italia da L. 10.000 e L. 5000;

Vista la lettera n. 97156 del 9 settembre 1954, dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia;

Decreta:

Il termine del 30 settembre 1954, fissato dal decreto Ministeriale 21 giugno 1954, per la sostituzione dei titoli provvisori della Banca d'Italia da L. 5000 e da

L. 10.000, è prorogato fino al 31 dicembre 1954, fermo restando al 30 settembre 1954, il termine utile per la sostituzione dei biglietti della Banca d'Italia da L. 50 e da L. 100, nonchè dei biglietti, pure della Banca d'Italia, da L. 500 e da L. 1000 di vari tipi (eccezion fatta di quelli tipo 1946 di cui al decreto Ministeriale 15 marzo 1947).

Scaduto il termine del 31 dicembre 1954, i titoli provvisori della Banca d'Italia da L. 5000 e da L. 10.000 non presentati all'Istituto di emissione, per la sostituzione, rimarranno prescritti a favore dell'Erario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 settembre 1954

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1954
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 10. — VENTURA

(4616)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pesaro, dell'estensione di ettari 180 circa, compresa nel comune di Fano, località Fenile, delimitata dai seguenti confini:

Nord: strada comunale Monte Baroccio;
Sud: strada comunale nuova Centinarola;
Est ed *Ovest*: strada Carignano.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, per la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Brescia, della estensione di ettari 495, compresa nel comune di Brescia, località Santa Eufemia, delimitata dai seguenti confini:

Nord: linea che, partendo dal fondo valle Carobbio (quota 302) scavalca il dorso del monte Mascheda e passando per la località Grotte raggiunge la parrocchiale di Caionvico;
Est: strada della detta parrocchiale al Molino dei Frati; cascina Colombera; La Fabbrica; Rezzole Grandi; Fienile Luigi; crocevia quasi al centro dell'abitato di Buffalora;
Sud: dal detto crocevia, strada che porta alla località La Buca;
Ovest: dalla detta località al Cotonificio Schianini; strada per Case di San Polo; cimitero di Santa Eufemia; strada per la valle Carobbio; fondo valle Carobbio, fino alla quota 302.

(4590)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 2 luglio 1953 è stato attivato il servizio fonotelegrafico nell'ufficio postale di Fai (Trento), che è stato incluso sul circuito n. 6717.

(4603)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1954, registro n. 18 Finanze, foglio n. 259, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal primo segretario nel ruolo dell'Amministrazione centrale delle finanze, Scalone dott. Gino, avverso il decreto Ministeriale 27 settembre 1952, con cui è stata disposta la di lui cancellazione dal ruolo del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

(4570)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 220

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 24 settembre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,75	644 —
» Firenze	624,78	642 —
» Genova	624,82	644 —
» Milano	624,82	643,75
» Napoli	624,75	643 —
» Palermo	624,83	644,38
» Roma	624,84	643,875
» Torino	624,80	642 —
» Trieste	624,82	—
» Venezia	624,82	644,15

Media dei titoli del 24 settembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	65,425
Id. 3,50 % 1902	62,40
Id. 3 % lordo	93 —
Id 5 % 1935	94,25
Redimibile 3,50 % 1934	82,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	92 —
Id. 5 % 1936	91,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,85

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 24 settembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A. . Lit. 624,83
1 dollaro canadese . » 643,81

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina Lit. 1749,52

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794 55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 % (1935)	193862	535 —	Massara *Grazia* fu Carlo, moglie di Massara Eugenio fu Domenico, dom. a Napoli, vincolato per dote.	Massara *Maria Grazia* fu Carlo ecc., come contro.
P. Red. 3,50 % (1934)	356376	875 —	Maspero Pasqualina Emma di Emilio, nubile, dom. a Vigevano (Pavia) con usufrutto a Maspero *Emilio* fu Francesco.	Come contro con usufrutto a Maspero *Giuseppe Mario Giacomo Emilio Ettore Ferdinando* fu Francesco.
Id.	356377	875 —	Maspero Pasqualina Emma di Emilio nubile, dom. a Vigevano (Pavia) con usufrutto a Corsico *Piccolini Celeste* fu Flaminio, moglie di Maspero *Emilio*.	Maspero Pasqualina Emma di Emilio, nubile, dom. a Vigevano (Pavia) con usufrutto a Corsico *Piccolino Celestina* fu Flaminio, moglie di Maspero *Giuseppe Mario Giacomo Emilio Ettore Ferdinando fu Francesco*.
Rend. 5 % (1935)	195626	200 —	*Sommaruga* Luciana fu Riziero, minore, sotto la patria potestà della madre Riganti Maria di Pietro vedova *Sommaruga*	*Somaruga* Luciana fu Riziero, minore sotto la patria potestà della madre Riganti Maria di Pietro vedova *Somaruga*.
Id.	222427	4.110 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Red. 3,50 % (1934)	117684	598,50	Zullo *Maria Antonino*, Carmine, Elvira, Camillo ed Enrichetta fu Angelo, minori, sotto la patria potestà della madre Scarselli *Maria* fu Antonio vedova Zullo, dom. in Isernia (Campobasso).	Zullo *Antonio* Carmine, Elvira, Camillo ed Enrichetta fu Angelo, minori, sotto la patria potestà della madre Scarselli *Angelamaria* fu Antonio vedova Zullo, dom. in Isernia (Campobasso).
B. T. N. 5 % (1959)	7988	1.000 —	Totoro *Livio* fu Enrico, dom. in Archi (Chieti) vincolato per cauzione esattoriale.	Totoro *Francesco Livio* fu Enrico, ecc., come contro.
Id.	6916	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6625	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 % (1935)	171357	1.340 —	Capoccia *Arduina* di Amedeo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Orvieto (Terni).	Capoccia *Alduina* di Amedeo, ecc., come contro.
P. Red. 3,50 % (1934)	116254	210 —	*Degiorgis* Carlo fu Giovanni, dom. a Palestro (Novara) con usufrutto a Daffara *Giuseppina* fu Carlo vedova *Degiorgis* Giovanni, dom. a Palestro.	*Degiorgi* Carlo fu Giovanni, dom. a Palestro (Novara) con usufrutto a Daffara *Giuseppa* fu Carlo vedova *Degiorgi* Giovanni, dom. a Palestro.
Id.	526332	1.050 —	Nava Piera fu Pietro in Amigoni Piero, dom. a Lecco, con usufrutto a Colombo *Cristoforo* fu Tranquillo.	Come contro, con usufrutto a Colombo *Antonio Cristoforo* fu Tranquillo.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(4547) Roma, addì 14 settembre 1954 *Il direttore generale*: SALIMEI

PREFETTURA DI UDINE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Micatovich Dolores fu Giovanni, maritata Tonon;

Veduto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Udine ed all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Micatovich Dolores in Tonon Romano fu Giovanni e fu Mattiasich Maria, nata a Torre d'Istria, addì 24 ottobre 1895, residente a Udine, viale Duodo n. 32, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Micatovich Dolores in Di Michieli Dolores.

Il presente decreto, a cura del sindaco del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessata a termini del n. 6 comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Udine, addì 2 settembre 1954

Il prefetto: BUONO

(4527)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Visto il decreto del Prefetto di Mantova in data 25 marzo 1954, n. 9491, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova è costituita come appresso:

Presidente:

Migliorini dott. Stanislao, vice prefetto.

Componenti:

Politano dott. Angelo, medico provinciale;

Maccabrini prof. dott. Francesco, docente in ostetricia e ginecologia;

Magni dott. Mario, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;

Mariani Wanda, ostetrica condotta.

Segretario:

Maniscalco dott. Egidio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 agosto 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4471)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami e per titoli a ventiquattro posti di capo ragioniere in prova nel ruolo dei capi ragionieri degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio (grado 11°, gruppo B).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48; 2 giugno 1926, n. 1172 ed 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti, e successive integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente l'istituzione dell'Opera nazionale orfani di guerra;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 25 febbraio 1935, n. 63, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1945 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme dei documenti;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente la reintegrazione dei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, circa l'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, circa la estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed il decreto legislativo 30 giugno 1947, n 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, che eleva il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore per la partecipazione a

pubblici concorsi a favore di coloro che hanno riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica ai campi minati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra,

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra,

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale,

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948 contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi dell'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica ed a coloro che sono stati addetti prima e dopo la detta data ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, che dispone la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che modifica la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra,

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, che, nella formazione della graduatoria dei concorsi statali, estende alle categorie dei mutilati ed invalidi per servizio, degli orfani dei caduti per servizio e dei congiunti dei caduti stessi, i criteri preferenziali stabiliti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e la legge 5 giugno 1951, n 376, contenenti norme sulla istituzione dei ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, previste nel decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, concernente l'approvazione del regolamento per l'ammissione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465, che ratifica, con modificazioni, il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'istituzione di ruoli statali per il personale universitario;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, sull'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 29 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione a favore dei cittadini invalidi in occasione di azioni singole o collettive, ad opera di elementi slavi, delle disposizioni vigenti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, con la quale tutte le provvidenze previste dalle norme vigenti in favore dei congiunti dei caduti si applicano anche ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, riguardante l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 1952, che fissano, nei riguardi della Libia e della Somalia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660;

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli ed Uffici provinciali dell'economia;

Visto il regio decreto 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico predetto;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli Uffici provinciali dell'economia, considerato personale di Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura ed alla istituzione degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria,

Visto il regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, che modifica ed integra il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, relativo all'inquadramento del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, che detta nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la nota n. 39402/12106, in data 25 ottobre 1952, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questo Ministero a bandire un concorso a ventiquattro posti di capo ragioniere in prova (gruppo *B*, grado 11°), nel ruolo dei capi ragionieri degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a ventiquattro posti di capo ragioniere di 5ª classe in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dei capi ragionieri degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria.

Dei predetti posti, dodici posti sono riservati, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, al personale impiegatizio dei ruoli delle Camere di commercio, industria ed agricoltura che sia provvisto del titolo di studio e degli altri requisiti, escluso quello del limite massimo di età, necessari per accedere al presente concorso.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali), via Molise, n. 2, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica delle domande non regolari.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito e dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate;

e) il titolo di studio;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi, per la nomina a posti del ruolo di cui al presente bando.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i concorrenti che si trovino sotto le armi le domande debbono essere vistate dal comandante del Corpo al quale appartengono.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto motivato può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso di cui trattasi, i candidati che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 35, in virtù della legge 3 maggio 1950, n. 223.

Detto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico e politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) per coloro che appartengono alle tre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se per essi sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite massimo di età è poi elevato a 44 anni:

g) per i combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo, decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 45 anni:

i) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato.

Non sono ammessi a tale beneficio, a norma dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1947, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, della tabella allegato *A*;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

l) per il personale che alla data dal 28 febbraio 1951, trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) ai sensi dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

m) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto che, a norma del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sono elevati:

n) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

o) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti dei limiti di età di cui alle lettere da *a*) a *o*), sono comulabili fra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45, in base all'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Inoltre i limiti massimi di età sono aumentati nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1177, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta

A) per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

B) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) per il personale di ruolo delle Camere di commercio industria ed agricoltura;

D) per gli impiegati inquadrati nei ruoli speciali transitori, a norma del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Art. 4.

I concorrenti che ricevano la comunicazione di aver superato la prova orale, debbono far pervenire al Ministero dell'industria e commercio, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, i documenti comprovanti eventuali diritti di precedenza o di preferenza agli effetti della nomina o che conferiscano, una volta raggiunta l'idoneità, il diritto a riserva di posti, o il diritto all'esenzione o alla elevazione del limite massimo di età.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra e la prescritta dichiarazione integrativa o la notificazione per gli ex prigionieri delle Nazioni Unite.

I candidati mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1936 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, devono produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirlo indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica su carta da bollo da L. 100 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, sulla base dei documenti di cui alle sopra citate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

I mutilati o gli invalidi per servizio devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità.

Gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-1943, o nella guerra di liberazione, o nella

lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, e gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, nonchè gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio devono presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio.

I figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, devono produrre il certificato modello 69, rilasciato, su carta da bollo da L. 100; dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni o in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono produrre il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione a servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra e categorie assimilate, devono esibire un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, devono esibire l'attestazione in carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, devono produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento, devono presentare apposita attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

Gli impiegati delle Camere di commercio devono produrre un certificato, in carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dalle Amministrazioni camerali, da cui risultino tutti gli elementi relativi all'assunzione in servizio ed all'attuale posizione.

Gli impiegati non di ruolo degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio devono produrre un certificato, in carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal direttore dell'Ufficio provinciale industria e commercio, presso il quale prestano servizio comprovante la loro qualifica di impiego.

I candidati ex dipendenti degli Uffici nazionali statistico economici dell'agricoltura, devono produrre un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalle autorità competenti, dal quale risultino la data di assunzione in servizio, quella di cessazione del rapporto di impiego, nonchè tutti gli elementi relativi al servizio prestato.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso, di cui all'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, devono far pervenire al Ministero dell'industria e commercio, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 100, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

3. Certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 100, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato.

4. Diploma originale, o copia autentica, di ragioniere o perito commerciale o laurea in scienze economiche e commerciali o laurea in scienze economiche e marittime per coloro che siano forniti del diploma di ragioniere o perito commerciale.

5. Certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200, legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per i mutilati o invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Certificato di stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I capi di famiglia numerosa devono comprovare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato, da rilasciarsi dall'O.N.M.I. (Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia).

9. Documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo o in servizio: copia dello stato di servizio (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e per il personale del Corpo equipaggi militari marittimi):

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o dell'invio previsti dalle vigenti disposizioni copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: certificato di esito di leva;

per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di iscrizione nelle liste di leva.

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per la conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle Capitanerie di porto

Il rilascio delle copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito, compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei Servizi M. S. del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo equipaggi della Marina militare del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle Capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare 5ª Divisione del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'Ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgere direttamente dagli interessati al predetto Ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo. La firma delle autorità militari incaricate di rilasciare i documenti stessi, non necessita di alcuna legalizzazione.

10 Dichiarazione, in carta libera, con la quale l'interessato s'impegna a raggiungere, nel termine che verrà stabilito, qualunque sede dovesse essergli assegnata.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono presentare soltanto copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio, una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare e se abbiano o meno riportato qualifica inferiore a quella di « buono », titolo di studio ed il certificato medico.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta a tutti i documenti, un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data dell'assunzione in servizio straordinario con l'indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

Art. 6.

Tutti i documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n 1700

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre, in carta libera, i documenti richiesti con il presente bando, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato delle autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dai candidati prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 8.

I candidati devono allegare alla domanda tutti quei titoli di merito (pubblicazioni ecc.) e di servizio che intendono far valere e che potrebbero formare oggetto di valutazione, da parte della Commissione giudicatrice, agli effetti dell'attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria.

I titoli presentati devono essere specificatamente elencati e saranno valutati soltanto se posseduti dai candidati prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina a posti del ruolo di cui al presente bando.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte

a) nozioni di diritto civile (obbligazioni) e di diritto commerciale;

b) principi di economia politica;

c) computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche.

Prova orale

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) nozioni dell'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

b) legislazione sugli Uffici provinciali industria e commercio e Camere di commercio industria ed agricoltura.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di poter sostenere le prove scritte ed orali nella lingua inglese e tedesca o francese o in tutte le suddette lingue.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altri documenti di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di 8 ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 12.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa (comprendente l'orale e lo scritto) superata, il candidato otterrà fino ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente.

In aggiunta alla votazione complessiva delle prove scritte ed orali ed al punteggio relativo alle eventuali prove facoltative, sarà assegnato un massimo di punti 2, per la valutazione dei titoli presentati dai candidati. Per detta valutazione la Commissione esaminatrice, prima dell'inizio delle prove orali, fisserà i criteri da seguirsi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti come sopra determinati, tenendo conto delle riserve dei posti e delle precedenze previste dalle disposizioni di legge in vigore. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta da un consigliere della Corte dei conti che la presiede, da tre professori esperti in materie giuridiche, economiche e ragioneria e da tre funzionari dipendenti del Ministero di grado non inferiore al 7°.

Alla Commissione saranno aggregati, inoltre, tre professori esperti nelle lingue straniere per l'eventuali prove facoltative.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dipendente dal Ministero di grado non inferiore al 9°.

Art. 14.

I vincitori saranno nominati capi ragionieri in prova nel ruolo dei capi ragionieri degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria e conseguiranno la nomina a capo ragioniere di 5ª classe se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale del grado 11°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Nei riguardi di coloro che, nel termine stabilito non assumeranno le funzioni senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, il decreto di nomina sarà dichiarato privo di efficacia giuridica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1954
Registro n. 7, foglio n. 86

(4529)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso a cinquantadue posti di alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto Ministeriale 30 gennaio 1954.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 30 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio successivo, registro n. 4 Interno, foglio n. 307, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinquantadue posti di alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova;

Ritenuto che occorre determinare le località ed i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte di esame;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Vista la legge 15 marzo 1951, n. 227, concernente « modificazioni ai ruoli organici del personale di gruppo *C* e subalterno dell'Amministrazione di pubblica sicurezza »;

Visto l'art. 32 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione statale;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a cinquantadue posti di alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova indetto con decreto Ministeriale 30 gennaio 1954, avranno luogo nei giorni 8, 9 e 10 novembre 1954, alle ore 8,30, nelle località sottoindicate:

1) *Caserta* Scuola allievi guardie di pubblica sicurezza (ove dovranno presentarsi i candidati che hanno prodotto le domande di ammissione alle prefetture di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Potenza, Matera, Catanzaro e Cosenza);

2) *Palermo* Caserma guardie di pubblica sicurezza « P. Lungaro », piazza Generale Euclide Turba n. 127 (ove dovranno presentarsi i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione alle prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa e Trapani);

3) *Roma* Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 1 (ove dovranno presentarsi tutti gli altri candidati).

Roma, addì 11 settembre 1954

p. *Il Ministro*: RUSSO

(4604)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diario delle prove scritte d'esame del concorso a trentacinque posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Marina.

Le prove scritte d'esame relative al concorso a trentacinque posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Marina, indetto con decreto Ministeriale 29 aprile 1954 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 28 maggio 1954, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8, nei giorni 10, 11, 12 e 13 novembre 1954.

(4605)

PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 120576 Div. 3/1 del 31 gennaio 1953, relativo al concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1952;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa, relativa a cinquanta concorrenti dichiarati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Salvalaglio dott. Pietro	punti	55,522	su 100
2. Santi dott. Giovanni	»	54,278	»
3. Sfondrini dott. Giovanni	»	52,312	»
4. Persiani dott. Giorgio	»	51,885	»
5. Calderari dott. Alessandro	»	50,993	»
6. Dobelli dott. Tullio	»	49,929	»
7. Crespi dott. Nino	»	49,390	»
8. Vannelli dott. Serafino	»	49,193	»
9. Poli dott. Antonio	»	49,188	»
10. Cuzzoni dott. Camillo	»	48,322	»
11. Ardemagni dott. Angelo	»	48,099	»
12. Quartero dott. Federico	»	48,014	»
13. Bulgarelli dott. Alessandro	»	47,960	»
14. Sala dott. Giovanni	»	47,933	»
15. Giannoni dott. Domenico	»	47,859	»
16. Tarenzi dott. Luigi	»	47,710	»
17. Sagrada dott. Domenico	»	47,558	»
18. Antonini dott. Angelo	»	47,229	»
19. Marchesani dott. Italo	»	46,424	»
20. Carrera dott. Angelo	»	46,385	»
21. Tardani dott. Angelo	»	46,232	»
22. Gallanti dott. Giuseppe	»	45,969	»
23. Traversa dott. Giacinto	»	45,897	»
24. Bonapace dott. Guerrino	»	45,853	»
25. Sala dott. Angelo	»	44,732	»
26. Comuzio dott. Manlio	»	44,447	»
27. Medri dott. Bruno	»	44,376	»
28. Conti dott. Gioacchino	»	44,304	»
29. Alberti dott. Attilio	»	43,781	»
30. Montalbano dott. Andrea	»	43,670	»
31. Consonni dott. Angelo	»	43,536	»
32. Fanesi dott. Renato	»	43,468	»
33. Bandirali dott. Mario	»	43,447	»
34. Corti dott. Giuseppe	»	43,310	»
35. Sangalli dott. Gianluigi	»	42,835	»
36. Ruffini dott. Giancarlo	punti	42,312	su 100
37. Mantica dott. Eligio	»	42,005	»
38. Conti dott. Giovanni	»	41,437	»
39. Rustichelli dott. Renzo	»	41,205	»
40. Corazzola dott. Silvio	»	41,156	»
41. Vago dott. Giovanni	»	40,126	»
42. Maggiolini dott. Carlo	»	39,724	»
43. Calloni dott. Carlo	»	39,686	»
44. Ranaboldo dott. Pietro	»	39,375	»
45. Di Domenico dott. Nicola	»	38,853	»
46. Poli dott. Candido	»	38,696	»
47. Visini dott. Franco	»	38,576	»
48. Rodari dott. Modesto	»	38,513	»
49. Greppi dott. Luigi	»	37,991	»
50. Baratto dott. Eliseo	»	37,094	»

Milano, addì 8 settembre 1954

Il prefetto: CAPPA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto di uguale numero e data, relativo all'approvazione della graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1952, bandito con decreto prefettizio n. 120576 Div. 3/1 del 31 gennaio 1953;

Viste le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati veterinari sono dichiarati vincitori del concorso sopracitato ed assegnati alla condotta per ciascuno di essi rispettivamente indicata

1) Salvalaglio dott. Pietro: Lodi;

2) Santi dott. Giovanni: Locate Triulzi, Pieve Emanuele, Opera;

3) Sfondrini dott. Giovanni: Codogno;

4) Persiani dott. Giorgio Besate, Motta Visconti, Morimondo, Bubbiano, Calvignasco.

I sindaci dei Comuni soprasegnati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.

Milano, addì 8 settembre 1954

Il prefetto: CAPPA

(4520)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.